



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 22 settembre 2022

Riunione del giorno 21 settembre 2022

96.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra **Maria Giovanna CIACCIA** quale Presidente della ASD Master Volley Bari
- S.S. **ASD Master Volley Bari** in persona del l.r.p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Andrea Varano– Componente Estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 132/2021-2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

- *Ciaccia Maria Giovanna quale Presidente della ASD Master Volley Bari per aver, in violazione dei principi generali della lealtà e probità sportiva e delle norme sul tesseramento (poi revocato dall'Ufficio FIPAV), proceduto al tesseramento dell'atleta minore N. R. in assenza del certificato medico per l'idoneità sportiva agonistica per l'esercizio della pallavolo con violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; artt. 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T.; artt. 74, 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*
- *ASD Master Volley Bari in persona del l.r.p.t. per responsabilità indiretta per le violazioni degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; artt. 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T.; artt. 74, 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

In merito a quanto sopra, il Tribunale



OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 09/05/2022 inviata dall'Ufficio Tesseramento alla Procura Federale, con il quale si comunicava la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta minore N. R. eseguita da parte della ASD Master Volley Bari, per la mancata produzione di valido certificato medico per l'idoneità sportiva agonistica per l'esercizio della pallavolo e del modulo di tesseramento (Mod F) relativi alla stagione agonistica 2021 2022.

La Procura istruiva il procedimento disciplinare a carico degli incolpati ai quali comunicava la conclusione delle indagini il 7/6/2022.

Come unica difesa perveniva in procura una missiva da parte della Master Volley con la quale quest'ultima giustificava il proprio operato a causa di un errore dovuto al fatto che l'atleta non andava in palestra da circa un paio d'anni.

La Procura Federale, in base alla documentazione acquisita, tra cui era presente anche una richiesta di revoca del tesseramento a firma della madre dell'atleta, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, li deferiva dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione, l'udienza del 21/9/2022, in modalità videoconferenza.

In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. Massimo Caravetta e per la Master Volley, su delega del presidente, il vicepresidente sig. Francesco Ciaccia.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione per il presidente Maria Giovanna Ciaccia ed € 300,00 di ammenda per il sodalizio); il sig. Ciaccia ribadiva quanto espresso nella missiva inviata alla procura, scusandosi per l'errore compiuto, dettato oltre che dall'assenza da anni dell'atleta R. anche dalla circostanza della similitudine del suddetto cognome con quello di un altro atleta tesserato con il sodalizio.

Dichiarava comunque che il sodalizio da lui rappresentato avrebbe accettato qualunque decisione avesse preso il Tribunale e chiedeva una gradazione al ribasso della pena in considerazione della totale assenza di cattiva fede nella gestione della vicenda posta all'attenzione del Tribunale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura, risultano pacifiche ed ammesse dal vicepresidente del sodalizio.

Ritiene, quindi, il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta degli incolpati, consistita nel tesserare un atleta, peraltro minorenni, in assenza del prescritto certificato medico per lo svolgimento dell'attività agonistica, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; artt. 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T.; artt. 74, 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art.2 del Codice di comportamento sportivo del CONI ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

La pacifica ammissione dell'errore commesso resa dal vicepresidente e la verosimile assenza di mala fede nel comportamento della Master Volley induce, tuttavia il Tribunale ad una leggera riduzione della pena rispetto a quella richiesta dalla Procura, nella misura indicata nel dispositivo che segue

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico della presidente della Master Volley Bari, sig.ra Ciaccia Maria Giovanna, la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due e nei confronti della ASD Master Volley Bari, l'ammenda di € 200,00.

Roma, 22 settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 settembre 2022